

Debiti p.a., sul web non c'è traccia di importi e tempi dei pagamenti

Non sono molti, per ora, gli enti locali che hanno adempiuto all'obbligo, previsto dal dl 35/2013, di pubblicare sul sito internet l'elenco completo dei debiti per i quali sono stati comunicati ai creditori l'importo e la data di pagamento. In teoria, c'è tempo solo fino ad oggi, dopo di che dovrebbero scattare le sanzioni a carico dei responsabili inadempienti. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe non esserci nulla da pubblicare. A ieri, fra i comuni maggiori, risultavano in regola solo Venezia, Firenze, Napoli (che ha indicato solo pagamenti di spese correnti) e Palermo. Anche Torino ha messo online l'elenco, ma senza indicare con precisione la data di pagamento. In compenso, sotto la Mole si sono dimenticati di oscurare i dati relativi ai creditori, contravvenendo a quanto previsto, per evidenti ragioni di tutela della privacy, dalla circolare della Ragioneria generale dello stato n. 30/2013 (si veda *ItaliaOggi* del 29 giugno). Va ancora peggio fra le regioni, dove solo il Piemonte risulta adempiente. Certo, molto dipende dalla nota allergia delle p.a. italiane per la trasparenza. In molti casi, le sezioni «amministrazione trasparente» (obbligatoria per legge) è vuota o non aggiornata. Talvolta, non si è neppure proceduto a modificare la vecchia e ormai superata denominazione «Trasparenza, valutazione e merito». Per ovviare, il dl 35 ha puntato tutto sulle sanzioni: in base all'art. 6, comma 9, del dl 35, infatti, la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è causa di responsabilità dirigenziale e disciplinare. Non sembra, invece, applicabile a tale fattispecie la sanzione pecuniaria da 100 euro al giorno, che riguarda i ritardi nella certificazione dei crediti (oltre che quelli nella registrazione sulla piattaforma telematica del Mef). Non è escluso, però, che per alcuni enti la mancata pubblicazione dipenda da cause diverse dall'incuria. La stessa circolare n. 30, infatti, ha chiarito che sono esclusi dall'obbligo sia i debiti già pagati grazie alle misure ad effetto immediato contenute nel dl, che quelli rispetto ai quali non è possibile indicare una data precisa di pagamento, in quanto l'ente debitore non ha ancora precisa contezza di quali spazi finanziari in deroga al Patto e di quali e quante risorse potrà disporre. In tali casi, sarebbe comunque opportuno pubblicare l'elenco, distinguendo le fatture già onorate e indicando, per quelle ancora nel limbo, le ragioni per cui non si è in grado di prevedere quando avverrà il saldo. Tuttavia, non pare che ricorra un vero e proprio obbligo, sebbene l'art. 6, comma 3, imponga di pubblicare l'intero «piano dei pagamenti». Ma tale disposizione, in ogni caso, non prevede alcuna sanzione.

Matteo Barbero

